nale, ma senza farlo determinare dal pretore. (*Interruzioni del deputato Fusinato*).

Ma tutto questo del grado e del salario non influisce in questo periodo transitorio, intendiamoci bene. Finchè non avrete accertato quale sia il grado della inabilità che è derivato da quell'infortunio e vi trovate in un periodo di malattia, dirò così, di cui non si possono ancora prevedere le conseguenze, noi diamo, a titolo di provvisionale, ciò che spetta in caso di malattia. Non c'è il pretore.

Se insorge contestazione anche su quello che dirà il pretore, che faremo? (*Interruzioni*).

Abbiamo stabilito che ogni sette giorni l'Istituto assicuratore deve pagare. (*Interruzioni*).

Certo, è detto dalla legge all'articolo 7:

« Finchè non sia stata determinata la specie della inabilità, questa sarà, per tutti gli effetti della presente legge, considerata come temporanea, e l'istituto assicuratore pagherà, a titolo di provvisionale, l'indennità giornaliera nella misura indicata ai nn. 3 e 4 dell'articolo 9. »

Anzi, come abbiamo avvertito nella relazione, poichè questo pagamento ogni sette giorni può portare per l'operaio una spesa non proporzionata a ciò che esige, per farsi dare le sei mezze giornate, deve presentare un certificato medico per cui risulti che è stato malato quelle sette giornate, ed il certificato medico gli costa due lire... (*Interruzioni*): può pagare l'imprenditore.

La provvisionale è stabilita nella legge, si paga l'indennità come una malattia temporanea. Perchè farci entrare il pretore? Vi potrà dare di più? No, quindi noi crediamo che l'emendamento dell'onorevole Fusinato non sia da accettarsi.

Quanto alla seconda parte anche qui la legge prescrive che debbono liquidarsi in tre mesi le indennità per morte. Se si va oltre i tre mesi, si paga l'interesse legale e l'istituto assicuratore, paga al prezzo che vale oggi il danaro, non ha convenienza a pagare l'interesse. Ora fatelo liquidare dal pretore? Prima che sia fatto il ricorso, che abbia provveduto, passa un certo tempo, e poi se l'istituto assicuratore, anche col decreto del pretore, vorrà fare qualche obbiezione, e ve la farà, passeranno altro che i tre mesi.

E vengo all'emendamento dell'onorevole Gavazzi.

Non lo possiamo accettare. Quando vi sono casi di inabilità assoluta, provvede la legge, con una disposizione generica per tutti i casi, non crediamo si possa dare un di più per i tre mesi, senza comprendersi poi in ciò che sarebbe dovuto per l'inabilità assoluta, quando si verifica. Nel nostro progetto abbiamo tenuto conto degli interessi di tutti. Abbiamo detto vi può essere inabilità temporanea, si paga a titolo di provvisionale ed a un certo punto, liquidata la posizione come ammalato, se si riconosce che v'è un'inabilità assoluta, permanente o parziale, chiamatela come volete, ed è dovuta un'indennità a questo titolo, e se per caso questa è inferiore a quel tanto che si è potuto percepire durante il periodo di incubazione, direi così, dell'inabilità permanente, non si restituirà nulla e l'operaio ritirerà tutto ciò che ha avuto anche se è più di quanto gli spettava, data l'entità dell'infortunio che l'ha colpito. Con ciò noi riteniamo di aver sodisfatto agli interessi degli operai ed all'utile loro, senza aggravare soverchiamente gli assicuratori e per essi poi, in definitiva, gli esercenti ed industriali.

**Presidente**. E l'emendamento Lollini, onorevole relatore, che consiste nell'aggiungere le parole: « e pagata l'indennità relativa »?

**Gianolio**, *relatore*. Quello lo accettiamo.

**Presidente**. Sta bene: desidera parlare l'onorevole Fusinato?

**Fusinato**. Io avrei volentieri ritirato il mio emendamento, se le parole dell'onorevole relatore Gianolio mi avessero persuaso; ma esse mi hanno invece ancor più convinto dell'opportunità di esso.

La provvisionale, ripeto, non ha ragione di essere se non è sicura, immediata, e sottratta ad ogni possibilità di contestazioni litigiose.

Ora non si ha sempre a che fare con la Cassa nazionale, vi sono anche istituti privati ai quali si può ricorrere; perchè il nostro sistema ammette la libera scelta dell'istituto assicuratore; e basta che l'istituto sollevi una qualunque difficoltà perchè l'articolo e lo scopo suo rimangano frustrati.

In quanto poi alla seconda parte dell'articolo, neppure mi ha convinto l'onorevole Gianolio il quale ha detto che l'articolo 5, che voteremo domani, stabilisce che sulla indennità, quando sia ritardata oltre tre mesi, decorre l'interesse. Ma intanto l'*attribuzione* del capitale e dell'interesse stesso riman-